

PATTO PARASOCIALE TRA ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA E FONDAZIONE LUCIANO TOSO MONTANARI PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DI ALMA MATER SULLA SOCIETÀ IRNERIO S.R.L.

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con sede legale in Via Zamboni 33, codice fiscale 80007010376, in persona del legale rappresentante prof. Francesco Ubertini, di seguito denominata "UNIBO"

E

Fondazione Ing. Luciano Toso Montanari, con sede legale in Via Zamboni 33, codice fiscale 80000010373, iscritta al n. 567 vol. IV pag. 144d del Registro delle Persone Giuridiche presso Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, in persona del legale rappresentante delegato, di seguito denominata "Fondazione"

nella loro qualità di soci della Società Irnerio S.r.l., di seguito "Società"

PREMESSO CHE

- a) L'art. 5 del D. Lgs 50/2016 in materia di contratti pubblici ha previsto la possibilità per le società in house di ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle pubbliche amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo e ha identificato gli indici che qualificano la presenza della situazione di controllo analogo;
- b) l'art. 192 del predetto decreto prevede l'istituzione di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC. L'iscrizione in tale elenco, mediante domanda, avviene previo riscontro dei requisiti sopra indicati, secondo le modalità ed i criteri definiti dall'Autorità con apposito atto, e consente di effettuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti di contratti all'ente strumentale.
- c) l'art. 16 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ha disposto che l'assetto organizzativo delle società in house che soddisfa i requisiti di controllo analogo può essere realizzato mediante la presenza di apposite clausole statutarie o mediante la conclusione di appositi patti parasociali e che tali patti possono avere durata superiore ai 5 anni in deroga alle disposizioni dell'art. 2341-bis del Codice Civile;
- d) ANAC ha emanato le Linee guida n. 7, in attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" disponendo che i criteri previsti per la verifica dei requisiti ai fini dell'accreditamento sono riconducibili agli indici della presenza del controllo analogo;
- e) Considerata la necessità di stipulare il presente patto parasociale tra soci per regolare i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal contratto sociale per armonizzare il governo della Società alle disposizioni normativamente previste configuranti l'esercizio del controllo analogo, disposizioni già in parte presenti nelle clausole statutarie della Società;
- f) Preso atto che la Società ha già adottato nel proprio modello di governance e gestionale le vigenti disposizioni in materia di società in house e che la struttura societaria e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono conformi alla normativa di settore;

g) Ritenuto di optare per lo strumento dei patti parasociali, così come disposto dall'art. 16 del predetto D. Lgs. 175/2016, al fine di contenere i costi di funzionamento della Società, evitando una onerosa operazione di modifica dello Statuto in un contesto di prossima liquidazione della stessa.

la Fondazione e UNIBO convengono quanto segue

Art. 1 - I soci si impegnano ad osservare e far osservare nella gestione della Società l'applicazione delle seguenti clausole:

- l'80% - o diversa percentuale stabilita per legge - del fatturato della Società deve essere svolto in favore dell'Ateneo socio pubblico controllante e la produzione ulteriore è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;
- non è consentito l'accesso a capitali privati, ad eccezione delle forme previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati europei, e comunque tali che non comportino controllo, poteri di veto o esercizio di un'influenza determinante;
- rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione degli organi collegiali se presenti
- divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati post attività e trattamenti di fine mandato

Art. 2 - E' prevista l'attribuzione ad UNIBO di una serie di poteri correlati al suo ruolo di amministrazione aggiudicatrice necessari per l'esercizio del controllo analogo che si sostanziano in poteri di direttiva, controllo e condizionamento superiori a quelli previsti dal diritto societario. In particolare sono attribuiti a UNIBO:

- poteri di direttiva e di indirizzo sulla gestione da esprimersi mediante atti di indirizzo anche miranti alla ottimizzazione dei costi gestionali (condizione già prevista dal vigente Statuto)
- poteri di nomina e revoca dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e controllo (condizione già prevista dal vigente Statuto)
- potere di approvazione preventiva degli atti di amministrazione straordinaria, dei documenti di programmazione (Piano degli investimenti, piano di sviluppo, Piano industriale e Piano economico-finanziario, Piano occupazionale) e del modello organizzativo gestionale in merito all'adeguatezza al miglior perseguimento delle finalità sociali
- poteri di controllo e vigilanza mediante la verifica annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati con l'individuazione di eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario
- poteri di assegnazione, ai sensi dell'art. 19 co. 5 del D. Lgs 175/16, di obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni

Art. 3 - Il presente patto parasociale ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 4 - Le parti si impegnano a cooperare nell'esecuzione del presente patto allo scopo di darvi la più efficace attuazione e al fine di favorire il miglior sviluppo della Società

Art. 5 - Il presente patto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Per **Alma Mater Studiorum Università di Bologna**

.....

Per **Fondazione Luciano Toso Montanari**

.....